



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1008 del 30/06/2022

**OGGETTO: CONCESSIONE NUOVO PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42
COMMA 5 D. LGS. 151/2001 DAL 01.07.2022 AL 31.08.2022 - DIPENDENTE T. S.
MATR. 244.**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Andrea Euterpio

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
GESTIONE ATTI SUPPORTO GIURIDICO UFFICIO CONTRATTI PRESIDIO TRASPARENZA E
COORDINAMENTO PTPC ASSISTENZA CONTROLLI INTERNI ASSISTENZA OIV GESTIONE
DEL PERSONALE n. 337 del 27/06/2022**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti i decreti legislativi n. 267/2000 e n.165/2001.

Visto in particolare l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 151 del 07.09.2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2023.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 14.09.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023.

Vista la D.G.C. n. 1 del 17.01.2022 con la quale è stato approvato, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000 e fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024.

Visto il Decreto del Ministero del 31.05.2022 che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2022-2024, di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000, al 30/06/2022.

Premesso che:

- ✓ con istanza acquisita al prot. n. 16373 del 11.02.2022 e successive note di integrazione prot. n. 17588 del 15.02.2022 e prot. n.19382 del 18.02.2022, la dipendente T.S. - matr. 244 - ha chiesto un periodo di congedo, dal 21.02.2022 al 21.04.2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 2 della Legge 53/2000 e dell'art. 42 commi da 5 a 5 quinquies del D. Lgs.151/2001 per assistere familiare convivente portatore di handicap grave;
- ✓ con Determina n. 199 del 18.02.2022, pertanto, è stato concesso alla suddetta dipendente il periodo di congedo richiesto e precisamente dal 21.02.2022 al 21.04.2022;
- ✓ con Determina n. 548 del 20.04.2022, a seguito di nuova istanza acquisita al prot. n. 37829 del 04.04.2022, è stato concesso alla dipendente T.S. - matr. 244 - un nuovo periodo di congedo dal 22.04.2022 al 30.06.2022;
- ✓ con istanza acquisita al protocollo n. 67059 del 15/06/2022, la dipendente ha chiesto un ulteriore periodo di congedo, dal 01.07.2022 al 31.08.2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 2 della Legge 53/2000 e dell'art. 42 commi da 5 a 5 quinquies del D. Lgs.151/2001, per assistere familiare convivente portatore di handicap grave.

Richiamati:

- ✓ l'art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000, il quale stabilisce che: *“i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi dell'art.4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due*

anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.”

- ✓ l'art. 42 del D. Lgs. 151/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, che prevede per i familiari di soggetti portatori di handicap grave, il diritto, esteso, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, anche ai figli conviventi, al congedo previsto dall'art.4 comma 2, della legge 53/2000, a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno;

Considerato che i commi 5 *bis*, *ter* e *quinquies* dell'art. 42, come introdotti dall'art.4 del D. Lgs. n. 119/2011, stabiliscono:

1. che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa e che lo stesso può essere fruito anche in modalità frazionata (settimane e giorni) computando, in tal senso, anche i giorni festivi nel caso in cui non vi sia ripresa lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;
2. che il richiedente, durante il periodo di congedo, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
3. che l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo massimo complessivo annuo pari a € 49.664,00, rivalutata annualmente a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4. che il periodo di congedo spettante è valutabile ai soli fini del trattamento di quiescenza e non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.

Vista la documentazione allegata all'istanza, agli atti d'ufficio, in base alla quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti che danno diritto al congedo.

Considerato che:

- ✓ l'importo massimo annuo, rivalutata sulla base degli indici ISTAT, per l'anno 2022 ammonta a € 49.664,00, come da circolare INPS n. 15 del 28.01.2022, agli atti d'ufficio;
- ✓ la dipendente percepisce una retribuzione annua inferiore al limite massimo di cui sopra ed ha quindi diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico;
- ✓ il periodo cumulativo di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001 già fruito dalla dipendente in modo non continuativo a decorrere dal 21.02.2022 al 30.06.2022 è di giorni 130 (centotrenta).

Viste le disposizioni di legge in materia previdenziale contenute nel T. U. 151/2001 per i casi di congedo biennale straordinario;

Viste le circolari INPDAP n. 31 del 12 maggio 2004 e n. 22 del 28.12.2011;

Vista la circolare INPS n. 15 del 28.01.2022;

Vista la L. 53/2000;

Visto il D. Lgs. 151/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 119 del 19 luglio 2011;
Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 2012;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

PROPONE

- ✓ **di accogliere**, per le motivazioni indicate in premessa e sulla base della documentazione esibita, l'istanza della dipendente T. S. - matr. 244 - e concedere alla stessa un ulteriore periodo di congedo straordinario coperto da contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001, come modificato dell'art. 4 del D. Lgs n. 119/2011, per assistere il familiare convivente portatore di handicap in situazione di gravità, con decorrenza dal 01.07.2022 al 31.08.2022;
- ✓ **di approvare** la corresponsione alla dipendente dell'indennità retributiva corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
- ✓ **di precisare** che il periodo di congedo è valutabile ai fini del trattamento di quiescenza mentre non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto;
- ✓ **di puntualizzare** che la dipendente dovrà informare tempestivamente l'Ufficio del Personale di ogni variazione della situazione personale e familiare che possa influire sulla concessione del presente beneficio;
- ✓ **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rispetto al quale è reso parere favorevole;
- ✓ **di dare atto** che la sottoscritta **Dott.ssa Emanuela VIOLA**, Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Emanuela VIOLA

DETERMINA

- ✓ **di approvare** la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta;

- ✓ **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;
- ✓ **di dare atto** che il sottoscritto **Dott. Andrea euterpio**, dirigente del settore affari istituzionali - servizio gestione giuridica del personale presso il Comune Di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n.445, dichiara che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente
Dott. Andrea Euterpio

La presente determinazione

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il sottoscritto Dott. Andrea Euterpio, Il Dirigente presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Andrea Euterpio



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

**OGGETTO: CONCESSIONE NUOVO PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42
COMMA 5 D. LGS. 151/2001 DAL 01.07.2022 AL 31.08.2022 - DIPENDENTE T. S.
MATR. 244.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 30/06/2022

Il Dirigente
Dott. Andrea Euterpio



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1008 del 30/06/2022

Esito: **Favorevole**

Motivazioni:

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Lì, Data 30/06/2022

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.